



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

Via Roma n. 125 - 08029 Siniscola

Ufficio Pianificazione Urbanistica, Ambiente, Demanio e Patrimonio

Tel. 0784/870838 - fax 0784/878300

Al sig. -----

Via -----

Alla -----

Alla -----

Alla -----

ORDINANZA N. 85 DEL 17 AGOSTO 2018

OGGETTO: OCCUPAZIONE DELLA STRADA VICINALE BADDE PETROSA IN CORRISPONDENZA DEL FOGLIO CATASTALE N. --- MAPPALE. -----, RIMOZIONE DI RECINZIONE SU STRADA COMUNALE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

PREMESSO CHE:

- Il ruolo di rappresentanza degli interessi della comunità cittadina, assegnato all'Ente Locale dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, che di seguito si riporta "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", si realizza anche con riferimento alle istanze di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio comunale;
- Il fenomeno dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e di strade comunali da parte di privati cittadini, crea uno squilibrio tra l'interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato, e l'interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall'altro;
- Le occupazioni in generale compromettono la normale vivibilità e la sicurezza degli spazi pubblici, destinati all'utilizzo di tutti i residenti del Comune di Siniscola e non;

VISTO l'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., che in caso di occupazione di sede stradale totalmente abusiva, poiché priva di provvedimento autorizzatorio, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria, oltre la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO CHE l'art. 3 commi 16, 17 e 18 della Legge n. 94/2009, ed in particolare quella dell'art. 16 che prevede "... nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti [...]";

TENUTO conto che la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza prot. n. 557/LEG/240520.09 allegato 3, in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, commi 16, 17 e 18 evidenzia che "le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del codice della strada, nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;

ACCERTATO CHE la strada vicinale denominata "Badde Petrosa", in corrispondenza del mappale ---- del foglio catastale n. ----, di proprietà delle ditte in epigrafe, è caratterizzata dalla presenza di una recinzione privata che di fatto non permette il suo normale utilizzo e transito da parte dei fruitori abituali e di tutti i cittadini;

CHE le opere, nella loro attuale definizione, rappresentano occupazione di suolo comunale e interruzione pubblica di viabilità;

VISTO il verbale di apposizione dei termini definitivi di confine, in atti di questo Comune del 10 luglio 2018, dal quale si evince che la strada vicinale è interessata dalla presenza di una recinzione posta all'interno del sedime della strada vicinale, confermando l'occupazione della stessa e di fatto non permettendone il normale uso pubblico;

VISTE le competenze gestionali del patrimonio pubblico, incardinate all'interno del Servizio Pianificazione urbanistica, gestione del territorio, ambiente, demanio patrimonio e porto;

VISTI:

- L'art. 20 del D.lgs. n. 285/1992;
- L'art. 633 C.P.;
- L'art. 3, commi 16, 17 e 18 della Legge n. 94/2009;
- L'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- La rimozione immediata dell'occupazione abusiva di suolo pubblico identificato nella strada vicinale denominata "Badde Petrosa" in corrispondenza del mappale ---- del foglio catastale n. ---, ed al ripristino dei limiti catastali della stessa a cura e spese dei responsabili individuati;
- In caso di mancata ottemperanza da parte del trasgressore o dell'obbligato nei termini prestabiliti, si provvederà coattivamente alla rimozione dell'occupazione abusiva con addebito delle spese sostenute.

AVVERTE

- Che in caso di inottemperanza, si provvederà coattivamente alla rimozione dell'occupazione abusiva con addebito delle spese sostenute ed alla irrogazione della sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 €, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla stessa data di notifica, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971;
- La Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e gli uffici tecnici comunali, sono incaricati della vigilanza al fine di assicurare l'esecuzione della presente ordinanza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deriu Patista



